

# **ORDINANZA SULLE TASSE DI NATURALIZZAZIONE**

(del 16 gennaio 2018)

# ORDINANZA SULLE TASSE DI NATURALIZZAZIONE

(del 16 gennaio 2018)

Il **Municipio di Paradiso**, richiamato

- l'art. 35 della Legge federale sulla cittadinanza svizzera (LCit);
- l'art. 20 della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994 e successiva modifica del 18 settembre 2017;
- gli art. 192 LOC (Legge organica comunale) e 44 RALOC (Regolamento di applicazione alla Legge organica comunale) del 10.03.1987;
- l'art. 172 del Regolamento comunale del 14.12.2009;
- la risoluzione municipale del 15 gennaio 2018;

## o r d i n a

### **Art. 1**

Campo di  
applicazione

La presente ordinanza disciplina il prelievo delle tasse per la copertura delle spese sopportate dai servizi comunali per l'esame, la gestione ed evasione delle domande di concessione dell'attinenza comunale per confederati e stranieri.

### **Art. 2**

Calcolo delle tasse

<sup>1</sup>Sono riscosse le seguenti tasse:

#### stranieri

- procedura ordinaria senza esame fr. 1'300.00
- procedura agevolata fr. 400.00

#### confederati

- procedura ordinaria fr. 400.00
- procedura agevolata fr. 100.00

<sup>2</sup>La tassa è corrisposta da ogni singolo richiedente che ha presentato la domanda di naturalizzazione in via ordinaria o agevolata secondo le disposizioni del diritto federale e cantonale.

<sup>3</sup>Ai coniugi che presentano congiuntamente la domanda è imposta una tassa separata per incarto presentato.

### **Art. 3**

Pagamento e  
prescrizione

<sup>1</sup>La tassa per le domande di naturalizzazione in via ordinaria deve essere pagata prima della presentazione del messaggio municipale al Consiglio Comunale.

<sup>2</sup>Quest'ultima, unitamente a quelle per le naturalizzazioni in via agevolata, è dovuta anche in caso di esito negativo della procedura di concessione dell'attinenza comunale o qualora il/la candidato/a ritiri la domanda di naturalizzazione durante o alla fine della procedura di accertamento.

<sup>3</sup>Il credito per le tasse di naturalizzazione si prescrive in 5 anni.

**Art. 4**

Disposizioni  
abrogative

E' abrogata l'Ordinanza municipale sulle tasse riscosse per la concessione dell'attinenza comunale del 23 gennaio 2006, entrata in vigore il 14 febbraio 2006 e successive modifiche.

**Art. 5**

Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali.

Per il Municipio

Il Sindaco

Avv. Ettore Vismara

Il Segretario

Waldo Pfund

Paradiso, 16 gennaio 2018

**Pubblicazione:**

La presente ordinanza viene pubblicata agli albi comunali dal 22.01.2018 al 20.02.2018

Contro la presente è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione.